

APPROFONDIMENTO PENALE

Il click proibito, quando il Pubblico Ufficiale accede abusivamente ad un sistema informatico

Data pubblicazione:	12/02/2026
Autore:	Avv. Roberto Francesco Iannone
Categoria:	Penale

Contenuto

Le Forze dell'Ordine, per ragioni di servizio, hanno in mano **le chiavi dei più potenti sistemi informatici dello Stato**.

Banche dati, archivi riservati, informazioni sensibili.

Durante un controllo stradale, una rissa, un intervento per violenza domestica, bastano **pochi secondi** per sapere, ad esempio:

- se una persona ha precedenti penali;
- se un'auto è rubata;
- se un soggetto ha un permesso di soggiorno valido;

Ma cosa accade se quell'accesso viene compiuto **senza alcuna necessità di servizio?**

Magari solo per **curiosità personale** — "*chissà a quanti reati è arrivato il mio compagno delle elementari*" — o per un **favore ad amici e conoscenti** — "*devo comprare una casa dal signor Truffaldello, puoi controllare se ha precedenti?*"

Ecco, in questi casi non si parla più di zelo investigativo, ma di **accesso abusivo a sistema informatico[1]**.

IL FATTO

Un agente della polizia locale, dotato di credenziali per l'accesso al sistema informativo del Viminale[2], aveva pensato bene pensato bene di usarle per scopi personali: cercare informazioni su un conoscente, verificare una targa, o "dare un'occhiata" a qualche fascicolo.

Non per indagini, ma per semplice curiosità.

Quando l'accesso è stato tracciato e segnalato, l'agente si è difeso sostenendo di non aver violato la sicurezza informatica, poiché **le credenziali gli erano state regolarmente assegnate**.

Ma è proprio così?

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

La **Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33253/2025**, ha ribadito che il delitto di accesso abusivo a sistema informatico **si consuma nel momento stesso in cui l'agente entra nel sistema per scopi diversi da quelli istituzionali**, a nulla rilevando che non abbia alterato o diffuso dati.

Non è necessario alterare o cancellare dati: **è sufficiente entrare nel sistema per scopi diversi da quelli istituzionali**.

Il confine è sottile: non basta avere la password, ma è necessario possedere anche il **titolo giuridico e la motivazione funzionale** per usarla.

NOTE

[1] L'articolo **615-ter del codice penale** punisce chiunque **abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o vi permane contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo**. La pena base va **da uno a cinque anni di reclusione**, ma se il fatto è commesso da un **pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o in violazione dei doveri d'ufficio**, la sanzione diventa ancora più grave.

[2] Per *sistema informatico del Viminale* si intende **l'insieme delle infrastrutture digitali, delle banche dati e delle piattaforme operative** gestite dal **Ministero dell'Interno**, utilizzate da Prefetture, Questure e Forze di polizia per finalità di **ordine pubblico, sicurezza e prevenzione**. Tali sistemi comprendono **banche dati centrali interforze** (tra cui archivi su precedenti di polizia, segnalazioni, misure di prevenzione, immigrazione e provvedimenti di pubblica sicurezza) e **piattaforme operative riservate**, accessibili solo a personale autorizzato e **esclusivamente per**

fini istituzionali.

Avv. Michelealfredo Chiariello

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani.

Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale.

Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale.

Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati.

Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonché ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.